



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 248 del 19/10/2022 – 09/12/2022</b> <b>Udienza pubblica del 18/10/2022</b>
<b>Massima:</b>	<p><b>Titolo</b> Caccia - Esercizio dell'attività venatoria - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria - Disciplina dell'utilizzo dei caricatori dei fucili ad anima rigata - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie armi, munizioni ed esplosivi e ordine e sicurezza pubblica, con conseguente eccedenza dalla competenza statutaria - Inconferenza dei parametri costituzionali evocati - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d) e h), della Costituzione - dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17. La norma impugnata modifica l'art. 41 della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), introducendo il comma 1-<i>bis</i>, secondo cui i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce. Le disposizioni impuginate si inseriscono nella trama della legge regionale sull'attività venatoria, incidendo, in accordo con la disciplina statale di settore, l'ambito materiale - di competenza regionale <i>ex art. 3, lettera i)</i>, dello statuto speciale - della caccia. Esse non estendono il proprio ambito di operatività oltre aspetti attinenti all'uso degli strumenti utili all'esercizio dell'attività venatoria, così evitando di invadere la competenza generale dello Stato sull'utilizzo delle armi da fuoco. Né può ritenersi che venga alterato il punto di equilibrio fissato a livello statale, o che siano stati creati pericoli per l'ordine e la sicurezza, atteso che il contenuto delle previsioni regionali è conforme alle norme statali, in particolare all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) (cfr. sentenza 9/2016).</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lett. d) e h), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>
--------------	--

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto**

**Firmato Avv. Bologna**

